



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del Sito MIND e nell'ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18, suddiviso in n. 6 Lotti.

CIG Lotto 1: 8197659A34

CIG Lotto 2: 81976968BD

CIG Lotto 3: 819771044C

CIG Lotto 4: 81977250AE

CIG Lotto 5: 81977304CD

CIG Lotto 6: 8197733746

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

Buongiorno, nel disciplinare della gara di cui all'oggetto e nello specifico al lotto 4 CIG: 81977250AE viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

(a) Importo minimo complessivo dei lavori cui si riferiscono i servizi svolti: Euro 96.001.612,00 IVA esclusa

(b) Importo minimo dei lavori cui si riferiscono i servizi svolti in ognuna delle seguenti categorie e ID opere:

E.10 Euro 21.430.983,00 iva esclusa

IA.04 Euro 17.068.260,00 iva esclusa

IA.02 Euro 16.052.745,00 iva esclusa

S.03 Euro 13.361.787,00 iva esclusa.

Si chiede:



È corretto pensare di soddisfare il requisito di cui sopra (a) avendo svolto più lavori, che ricomprendano alcuni, ma non tutti i servizi elencati nella tabella di cui all'art. 4, per un importo pari o superiore ad Euro 96.001.612,00 Iva esclusa?

È corretto soddisfare solo i requisiti di cui alla lettera (b) (quindi solo le categorie E.10; IA.04; IA.02 e S.03) e non anche ad esempio la P.02 riportata nella tabella di cui all'art. 4?

RISPOSTA N. 1

Al fine di rispondere ai quesiti proposti, deve in via preliminare rilevarsi che il requisito di cui all'art. 11, lettera d), del Disciplinare, è da intendersi articolato in due sub condizioni.

Infatti, il concorrente deve avere svolto servizi di architettura e ingegneria, negli ultimi dieci anni, relativi ai **lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID opere indicate** nelle tabelle contenute all'art. 4 del Disciplinare, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

a) che i lavori per i quali i servizi sono stati svolti, siano almeno pari ad Euro 96.001.612,00, IVA esclusa;

b) per le categorie e ID opere indicate per il Lotto 4 a pag. 25 del Disciplinare (ovvero E.10, IA.04, IA.02 e S.03) l'importo minimo dei lavori cui si riferiscono i servizi svolti sia almeno pari o superiore all'importo minimo come di seguito indicato per ciascuna categorie e ID.

E.10: Euro 21.430.983,00, IVA esclusa.

IA.04: Euro 17.068.260,00, IVA esclusa.

IA.02: Euro 16.052.745,00, IVA esclusa.

S.03: Euro 13.361.787,00, IVA esclusa.

Pertanto, con riguardo al primo quesito, si segnala che il requisito sub (a) può essere soddisfatto avendo svolto più lavori, che ricomprendano **tutti** i servizi (o meglio tutte le categorie e ID opere) elencati nella tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare.

Circa il secondo quesito, si conferma che è corretto soddisfare il requisito sub (b) con servizi eseguiti nelle sole categorie E.10; IA.04; IA.02 e S.03, per gli importi sopra indicati.

QUESITO N. 2



Per quanto attiene i servizi di punta, nell'ipotesi di partecipazione in RTI, il disciplinare all'art 11.1 pag. 30 riporta:

“Il requisito del servizio di punta di cui all'art. 11 lett. c.3, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Resta fermo che il servizio di punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.”

È possibile considerare il primo periodo e, di conseguenza in caso di RTI orizzontale, soddisfare il requisito richiesto nel modo seguente: Es.

Requisito richiesto	Mandataria X	Mandante Y
E.10 Euro 8.572.393,20	Euro 7.000.000,00 (unico Servizio)	Euro 1.572.393,20 (unico servizio)

RISPOSTA N. 2

Come precisato nel quesito, il servizio di punta relativo a ciascuna categoria e ID opere, non è frazionabile nel senso che deve trattarsi di un servizio svolto nell'ambito di un singolo contratto. Pertanto, l'esempio proposto in caso di RTI orizzontale, che contempla la comprova del servizio di punta relativo alla categoria E.10, mediante due contratti distinti non può ritenersi ammissibile, in quanto il requisito in parola va dimostrato con un unico contratto.

QUESITO N. 3

È possibile utilizzare per tutte le categorie richieste, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello del servizio da affidare?

RISPOSTA N. 3

Si conferma che, come specificato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1 e s.m.i., ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado



di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". **Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;** a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

QUESITO N. 4

In relazione alla procedura in oggetto, nei lotti 1, 3 e 4 sono richiesti requisiti inerenti la categoria P.02 (grado di complessità 0,85). Si chiede pertanto se è possibile verificare tale requisito con servizi svolti in categoria P.01, P.03 e P.04, tutte con stesso grado di complessità della categoria P.02 cioè 0,85

RISPOSTA N. 4

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3. Inoltre, si precisa che le categorie P.01 (Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica), P.02 (Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva), P.03 (Interventi recupero, riqualificazione ambientale), possono essere considerate come "analoghe" tra loro, anche con riferimento al D.M. n. 232/1991, come richiamato nell'Allegato al D.M. 17 giugno 2016. Diversamente, la categoria P.04 (Interventi di sfruttamento di cave e torbiere) non può essere ritenuta analoga alle categorie P.01, P.02 e P.03, trattandosi di una categoria relativa ad opere caratterizzate da diversa specificità.



QUESITO N. 5

Con riferimento ai contenuti dell'art. 11.1 riportati alle pagg. 29 e 30 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che i riferimenti ivi riportati all'art. 11 lett. c.2 e all'art. 11 lett. c.3 siano da considerarsi refusi. Nel caso non fossero da considerare refusi, si chiedono chiarimenti circa lo specifico requisito ai quali sono da considerare riferiti.

RISPOSTA N. 5

Si conferma che trattasi di un refuso.

L'espressione "Il requisito dei servizi "analoghi" di cui all'art. 11 lett. c.2" di cui a pag. 29 del Disciplinare deve intendersi come "Il requisito di cui all'art. 11, lett. d.1".

L'espressione "Il requisito del servizio di punta di cui all'art. 11 lett. c.3" di cui a pag. 30 del Disciplinare deve intendersi come "Il requisito di cui all'art. 11, lett. d.2".

QUESITO N. 6

Con riferimento ai contenuti dell'art. 10 dello Schema di Accordo Quadro (polizza), si chiede conferma che, in relazione al lotto 5 relativo alla verifica del progetto, la condizione da soddisfare da parte dell'Affidatario sia solo la seguente: "• una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi per danni occorsi ad Arexpo e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto della presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000 per sinistro."

RISPOSTA N. 6

In relazione al Lotto 5, oltre alla polizza assicurativa RC professionale, sono richieste anche le garanzie sub n. 2) e 3) dell'art. 10 dello schema di Accordo Quadro. Al riguardo, con riferimento alla garanzia RCT sub n. 2) dell'art. 10 dello schema di contratto, si precisa che la stessa ben può essere ricompresa nella polizza Rc professionale o altra analoga copertura.

Quanto alla garanzia sub n. 3), RCO, si precisa che la stessa non è richiesta nel caso in cui l'aggiudicatario sia un libero professionista senza dipendenti.



QUESITO N. 7

In relazione alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue:

- A pag. 29 e 30 del disciplinare di gara – punto 11.1. “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese” si fa riferimento al requisito dei servizi analoghi di cui all’art.11 lett c.2 e al requisito del servizio di punta di cui all’art.11 lett. c.3 : non si ravvisano nel disciplinare i suddetti articoli. Si chiede pertanto a quali requisiti bisogna fare riferimento e a quali pagine del disciplinare.
- A pag. 40 del Disciplinare di gara – Relazione tecnico metodologica- è esplicitato che la suddetta deve essere costituita da un elaborato di non più di 20 facciate di testo. Si chiede se i curricula da inserire per indicare il livello professionale del gruppo di lavoro possono essere allegati a parte e pertanto non facenti parti delle 20 facciate suddette

RISPOSTA N. 7

Circa il primo quesito, si conferma che trattasi di un refuso e si rinvia alla risposta fornita al precedente quesito n. 5.

Circa il secondo quesito, i curricula relativi al gruppo di lavoro devono essere compresi nel numero massimo di facciate – 20 – previste per la relazione tecnico-metodologica. Si suggerisce dunque di inserire all’interno della relazione i curricula in forma sintetica, con le informazioni strettamente attinenti a quanto richiesto nel Disciplinare di gara e utili alla relativa valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

QUESITO N. 8

All’Art. 11.d) il Disciplinare di Gara fa riferimento, per il lotto 6, ad importi minimi dei lavori svolti nelle categorie ID riportate (E.10, S.03, IA.04, IA.02).

Si richiede se tale requisito sulle singole categorie e ID opere, nel caso del lotto 6, debba far riferimento alle singole categorie applicate a servizi di collaudo. Grazie

RISPOSTA N. 8

L’art. 11, lettera d), del Disciplinare, per i servizi di collaudo – Lotto 6 – richiede di avere svolto servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice negli ultimi dieci



anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID opere indicate nelle tabelle di cui all'art. 4 del Disciplinare per il Lotto di riferimento.

Si conferma, pertanto, che il requisito può essere soddisfatto mediante servizi di architettura e ingegneria, come definiti dall'art. 3, lett. vvvv), D.Lgs. n. 50/2016, e non soltanto mediante servizi di collaudo.

QUESITO N. 9

Con riferimento al Disciplinare di gara pagg. 51,52,53 -Lotto 6 Servizio di collaudo, si richiede il formato pagina ed il numero di pagine a disposizione per la presentazione dei n° 3 servizi pregressi svolti. Si richiede inoltre il numero di pagine a disposizione ed il formato pagina da utilizzare per la redazione della Relazione relativa alle Caratteristiche metodologiche dell'offerta e struttura Tecnico organizzativa.

RISPOSTA N. 9

Come previsto a pag. 40, la Relazione tecnico - metodologica è costituita da un unico elaborato composto da non più di 20 facciate di testo numerate e in formato A4 (includere immagini o rappresentazioni grafiche - esclusi indice, copertina e retrocopertina) scritto con corpo del carattere non inferiore a 10 pt, in cui il concorrente dimostri, attraverso la presentazione di servizi svolti, la propria professionalità e adeguatezza in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro con riferimento allo specifico Lotto, nonché illustri le modalità con cui, se aggiudicatario, intende svolgere le predette prestazioni, con particolare riferimento ai parametri di valutazione indicati nel Disciplinare (cfr. pagg. 41 e ss.).

All'interno della Relazione il concorrente dovrà sviluppare i singoli elementi di valutazione previsti nel Disciplinare per ciascun Lotto, per i quali non è stato previsto un numero massimo di pagine. Pertanto, a titolo esemplificativo per la presentazione dei tre servizi pregressi il concorrente potrà discrezionalmente decidere quante pagine impiegare, fermo il rispetto del numero massimo di facciate previsto complessivamente per la Relazione tecnico - metodologica.



QUESITO N. 10

All'Art. 11.c) il Disciplinare di Gara cita per tutti i lotti, come "requisiti di capacità economica e finanziaria": "aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 2, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando".

Si richiede se per "fatturato globale" sui tre esercizi se ne intenda la somma oppure la media.
Grazie.

RISPOSTA N. 10

Si conferma che per "fatturato globale" espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, deve intendersi la somma dei fatturati realizzati nei tre esercizi presi in considerazione e non la media degli stessi.

Il RUP

Ing. Alessandro Molaioni

(documento firmato digitalmente)